

OGGETTO: Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che le Amministrazioni comunali di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco hanno dato vita al progetto di costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1964 del 20 settembre 2013 ha espresso parere favorevole al progetto di Unione, ai fini della fusione in un unico comune, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8;

considerato che, a far data dal 19 novembre 2013, l'Unione sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA" è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno;

preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, e che il Consiglio dell'Unione ha accettato le relative deleghe, rispettivamente con:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Rilevato che:

- l'Unione dei Comuni Alta Anaunia costituisce la sintesi di un lungo ed articolato cammino, avviato nel 2013 dalle Amministrazioni comunali di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico con l'originario obiettivo di giungere a fusione;
- la consultazione referendaria tenutasi il 14 dicembre 2014 non ha però raggiunto complessivamente l'esito favorevole indispensabile per poter avviare il processo di fusione;
- a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;
- oggi, pur nel mutato contesto, i Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone continuano a condividere il medesimo progetto unitario e con l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione rinnovano con vigore la volontà di addivenire al precitato obiettivo, impegnandosi ad avviare un progetto di fusione;
- i Comuni, che oggi scelgono di proseguire nel cammino intrapreso, fanno parte di un territorio omogeneo, tanto dal punto di vista territoriale che socio-economico e ormai da parecchi anni condividono la gestione dei servizi attraverso l'Unione;
- accomunano le tre Amministrazioni facenti parte dell'Unione sia il mondo del volontariato per cui è stata fatta una politica di contribuzione unitaria, sia il settore produttivo che opera indistintamente su tutto il territorio. Le Amministrazioni comunali, oltre alla gestione dei servizi comunali, hanno attivato collaborazioni fruttuose, condividendo molteplici esperienze e siglando nel tempo numerose convenzioni;

- la gestione unitaria del territorio, sperimentata negli ultimi anni, ha inciso positivamente, sulla qualità dei servizi ai cittadini, favorendo le economie di scala e valorizzando le professionalità presenti all'interno delle amministrazioni, nell'ottica di una specializzazione resa oggi indispensabile dalla sempre maggiore complessità normativa;
- il perseguimento di questi obiettivi è una scelta di responsabilità da parte degli amministratori, volta a garantire un miglior livello di efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, e la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio di rara bellezza.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Romeno n. 12 dd. 13.06.2019, del consiglio comunale di Ronzone n. 10 dd. 19.06.2019 e del consiglio comunale di Cavareno n. 14 dd. 18 giugno 2019 avente ad oggetto l'approvazione della "modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia"

Considerato che si rende necessaria l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Unione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto medesimo e visto a tal proposito lo schema allo scopo predisposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di apportare le modifiche allo Statuto per le motivazioni e come sopra riportato;

viste ed esaminate le variazioni statutarie;

Visti:

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.

lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – art. 32;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

rilevato che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura della spesa ritenendo lo stesso non connesso con l'oggetto della presente deliberazione poiché la stessa non presenta profili di rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. zero, astenuti n. 1 (Podetti Carla) espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il nuovo statuto dell'Unione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.